

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme legislative e regolamentari sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sulla semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- VISTA l'art. 7 comma 1 lettera m) della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 che attribuisce al Dirigente Generale il potere di decidere sui ricorsi gerarchici proposti contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
- VISTO il D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in particolare l'art. 167 "*Ordine di rimessione in pristino o versamento di indennità pecuniaria*" per le violazioni dei vincoli paesaggistici;
- VISTO il provvedimento prot. n. 787 del 25/03/2013 con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa ha emesso Nulla Osta in sanatoria ex L.308/2004 per la realizzazione di opere, in assenza di previa autorizzazione, nell'immobile pervenuto in proprietà al Dott. XXXXXX mediante procedura esecutiva a carico dell'ex proprietaria Sig.ra XXXX, sito nel territorio comunale di XXXXXXXXXXXXXXX, in zona sottoposta a vincolo di notevole interesse a fini paesaggistici, subordinando il mantenimento delle opere assentite al pagamento dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.L.vo 42/2004, determinata nella misura fissa di € 516,46;
- VISTO il D.D.S. n. 2573 del 30/09/2014, notificato in data 27/11/2014 con nota prot. n. 50215 del 13/11/2014, con cui è stato ingiunto al Dott. XXXXXXX il pagamento della citata indennità pecuniaria;
- VISTO il ricorso gerarchico, spedito nei prescritti termini con posta elettronica certificata dell' 01/12/2014, con cui il Dott. XXXXX ha richiesto l'annullamento del citato D.D.S. n. 2573 del 30/09/2014;
- VISTA la nota prot. n. 2015/1917 del 15/01/2015 con cui l'Agenzia delle Entrate di Ragusa ha comunicato l'avvenuta regolarizzazione del ricorso ai fini dell'imposta di bollo;
- CONSIDERATO che a norma dell'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971 il ricorso deve intendersi tacitamente respinto a tutti gli effetti e che comunque, per consolidata giurisprudenza, permane la potestà dell'Amministrazione di emettere un provvedimento espresso;
- ESAMINATO l'unico motivo del ricorso così riassunto:
–il provvedimento impugnato, in cui il ricorrente è stato individuato quale soggetto obbligato al pagamento della citata indennità pecuniaria, sarebbe stato emesso in violazione di legge, in quanto il trasgressore è il marito dell'ex proprietaria dell'immobile che ha eseguito le opere abusive;
- CONSIDERATO che la censura non è condivisibile per i seguenti motivi.
L'identificazione dell'indennità pecuniaria paesaggistica ex art. 167 del D.L.vo

42/2004 alla sanzione amministrativa non comporta automaticamente che la stessa abbia natura meramente “punitiva” della trasgressione (come le correlate sanzioni penali dell’art. 181 dello stesso decreto) e non invece natura “ripristinatoria” dell’interesse pubblico leso a fronte del vantaggio materiale conseguito mediante la trasgressione. Già l’alternatività della sanzione pecuniaria alla sanzione della demolizione e l’utilizzo delle somme riscosse per finalità di salvaguardia e recupero dei valori paesaggistici offesi, come disposto dal citato art. 167, depongono per il carattere reale restitutorio e non afflittivo della sanzione paesaggistica.

Con argomentazioni del genere suesposto ed ulteriori, la maggioritaria giurisprudenza ha consolidato il principio per cui l’obbligo del pagamento della sanzione prescinde dalla responsabilità soggettiva della trasgressione e *“che è tenuto a subire le conseguenze della condotta contraria alle norme di tutela del paesaggio non solo l’autore materiale dell’illecito ma, se diverso, anche l’attuale proprietario del bene”* (ex multis, C.d.S. sentenza 4420/2006, C.G.A.R.S. sentenza n. 1040/2009, TAR Palermo sentenza 14198/2010).

Ancor più recentemente, il C.G.A.R.S. con sentenza n. 718/2013 ha ampiamente argomentato che sia l’obbligo della rimessione in pristino sia l’obbligo del pagamento della sanzione *“incombono, piuttosto che sull’autore dell’abuso, su colui che ne ha l’effettivo godimento come “proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi”, ... perché seguono l’opera abusiva interessata, concorrendo in tal modo alla individuazione dei soggetti tenuti al loro adempimento secondo la struttura e la funzione proprie delle c.d. obbligazioni reali”*.

Risulta per altro che il nulla osta al mantenimento delle opere abusive è stato rilasciato dalla Soprintendenza al ricorrente su istanza dello stesso, per cui a maggior ragione va affermato che l’indennità pecuniaria di cui all’art. 167 del D.L.vo 42/2004 è dovuta dall’attuale proprietario già per il solo e semplice fatto che egli abbia “optato” per la conservazione dell’abuso, rimanendo del tutto irrilevante che il ricorrente non sia l’autore materiale dell’illecito (TAR Palermo sentenza n. 548/2014).

Non sussistono pertanto giusti motivi per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO

di dover respingere il ricorso in quanto infondato,

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, il ricorso gerarchico proposto dal Dott. XXXXXXXX avverso il D.D.S. n. 2573 del 30/09/2014 è respinto in quanto infondato.

ART. 2 Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso.

Palermo 20.05.2015

Il Dirigente Generale
f.to Gaetano Pennino